

Decreto 26 aprile 2013

(GU n. 110 del 13.05.2013)

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Definizione delle procedure e dei requisiti per l'autorizzazione degli Organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformità ex art. 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 262 del 2002 di attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, che prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), di concerto con il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) siano disciplinate le procedure nonché i requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione degli organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2006 recante modifiche dell'allegato I - parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, ed in particolare il capo III - Quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario;

Considerato che il regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei consideranda che "lo scopo dell'accREDITamento è attestare in modo autorevole la competenza di un organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità" e che "gli Stati membri non dovrebbero mantenere più di un organismo nazionale di accREDITamento e dovrebbero garantire che tale organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività";

Considerato che l'art. 4, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accREDITamento;

Visto il decreto del 22 dicembre 2009 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione dell'università e della ricerca, della difesa, recante la designazione di Accredia, quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accREDITamento e vigilanza del mercato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la convenzione stipulata in data 11 novembre 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'organismo nazionale italiano di accreditamento Accredia per svolgere attività di accreditamento di organismi che effettuano valutazioni di conformità ai fini della direttiva 2000/14/CE;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, le procedure e i requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione degli organismi di certificazione per l'espletamento delle attività di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), e c) del suddetto decreto legislativo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) *Organismo di certificazione*: l'organismo che mediante tarature, prove, certificazioni, ispezioni e, previa autorizzazione, svolge le procedure di valutazione di conformità di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262;

b) *Organismo nazionale italiano di accreditamento*: l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99;

c) *Procedure di valutazione della conformità*: procedimenti previsti dall'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato 1, parte b) del medesimo decreto, atti a certificare la conformità delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto per una o più procedure elencate di seguito:

- 1) Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli prevista nell'allegato VI del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262;
- 2) Procedura di verifica dell'esemplare unico prevista nell'allegato VII del suddetto decreto;
- 3) Procedura di garanzia di qualità totale prevista nell'allegato VIII del suddetto decreto;

d) *Autorizzazione*: il provvedimento rilasciato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con cui gli organismi di certificazione che ne facciano richiesta sono dichiarati idonei ad espletare le procedure di valutazione della conformità;

e) *Accreditamento*: l'attestazione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento atta a certificare che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri necessari per svolgere una o più specifiche procedure di valutazione della conformità;

f) *Notifica*: la procedura atta all'inserimento degli organismi di certificazione nella banca dati NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

Art. 3

Procedura di accreditamento

1. La richiesta di accreditamento ai fini della direttiva 2000/14/CE deve essere indirizzata alla sede dell'organismo nazionale italiano di accreditamento.

2. L'accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale italiano di accreditamento costituisce requisito obbligatorio per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni e la conseguente notifica alla Commissione europea prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
3. L'organismo nazionale italiano di accreditamento valuta l'idoneità degli organismi di certificazione che ne fanno domanda a svolgere l'attività di valutazione della conformità. In caso di esito positivo, l'organismo nazionale italiano di accreditamento rilascia il certificato di accreditamento relativo ad una o più procedure di valutazione della conformità oggetto della richiesta. Le procedure di accreditamento dovranno essere tali da accertare il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, anche con specifico riferimento alle capacità tecniche.
4. L'organismo nazionale italiano di accreditamento rilascia i certificati di accreditamento secondo le proprie modalità e procedure.
5. Per ciascuna procedura di accreditamento, l'organismo nazionale italiano di accreditamento svolge le seguenti attività:
 - a) esame documentale con redazione del relativo rapporto;
 - b) verifica presso la sede dell'organismo di certificazione e verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento e redazione dei relativi rapporti;
 - c) visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento.
6. L'organismo nazionale italiano di accreditamento effettua, secondo le proprie procedure e modalità, sorveglianza periodica sugli organismi di certificazione ai quali ha rilasciato il certificato di accreditamento. Qualora durante queste attività, o nelle verifiche di rinnovo, lo stesso organismo nazionale italiano di accreditamento accerti che l'organismo di certificazione accreditato non è più idoneo a svolgere la specifica attività di valutazione della conformità o ha commesso una violazione dei suoi obblighi adotta tutte le misure ritenute opportune, informandone tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4

Procedura di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo di certificazione, deve essere indirizzata a: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale delle valutazioni ambientali.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione gli organismi di certificazione devono presentare:
 - a) domanda di nuova autorizzazione o di rinnovo regolarizzata mediante marca da bollo di importo pari ad € 14,62, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 (Disciplina dell'imposta di bollo), e successive modifiche e integrazioni;
 - b) certificato di accreditamento in corso di validità, o comunicazione sostitutiva, emesso dall'organismo nazionale italiano di accreditamento;
 - c) documenti elencati nell'allegato IX, parte B del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. Tale documentazione può essere presentata anche su supporto informatico ai sensi e nelle modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni;
 - d) quietanza di pagamento della tariffa ai sensi dell'art. 16, comma 2 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette il decreto di autorizzazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini della notifica.

4. Alla scadenza dell'autorizzazione l'organismo di certificazione, ai fini del rinnovo, è tenuto a presentare l'aggiornamento della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 5

Notifica

1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di certificazione, anche ai fini dell'assegnazione di un numero di identificazione, alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico denominato NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*).

2. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito l'elenco delle notifiche effettuate, provvedendo ad aggiornarlo periodicamente.

3. Eventuali modifiche relative ai dati presenti sulla banca dati NANDO e successive alla assegnazione del numero di identificazione ai sensi dell'art. 7, comunicate dall'organismo di certificazione e autorizzate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono comunicate da quest'ultimo al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'aggiornamento della relativa notifica.

Art. 6

Provvedimenti sanzionatori

1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità di vigilanza sugli organismi di certificazione ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla sospensione dell'autorizzazione qualora:

a) l'organismo di certificazione non svolga efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262;

b) è sospeso il certificato di accreditamento da parte dell'organismo di accreditamento. In tal caso è fissato un termine concordato con l'organismo nazionale italiano di accreditamento per ricevere eventuali elementi giustificativi.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di autorità di vigilanza sugli organismi di certificazione ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla revoca dell'autorizzazione qualora:

c) si accertino gravi e reiterate irregolarità da parte dell'organismo di certificazione, come previsto dall'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262;

d) si riscontri, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, la sopravvenuta mancanza da parte dell'organismo di certificazione dei requisiti prescritti;

e) l'organismo di accreditamento revochi il Certificato di accreditamento;

f) l'organismo di certificazione non ottemperi nei modi e nei tempi prescritti a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'organismo nazionale italiano di accreditamento dà immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'avvenuta riduzione, revoca, sospensione o

mancata richiesta di rinnovo del certificato di accreditamento, al fine dell'espletamento dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7

Variazioni dati societari contenuti nel decreto di autorizzazione

1. Gli organismi di certificazione comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare eventuali variazioni significative della composizione societaria, trasferimenti della titolarità dell'autorizzazione ad un nuovo soggetto giuridico, modifiche della ragione sociale o cessioni di ramo d'azienda ad altri organismi di certificazione. In tale ipotesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verificata la permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, e provvede alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 3.

Art. 8

Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2013 decade l'autorizzazione per tutti gli organismi di certificazione che non abbiano ottenuto l'accreditamento.
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Gli oneri per il rilascio dell'autorizzazione e della notifica ed ai successivi rinnovi sono a carico dell'organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Nelle more dell'emanazione del decreto per la determinazione delle tariffe previsto dall'art. 16, comma 2 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, è sospeso il versamento delle tariffe relative alle sole spese per le procedure connesse al rilascio dell'autorizzazione e della notifica.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto per la determinazione delle tariffe previsto dall'art. 16, comma 2 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, gli organismi di certificazione provvedono a regolarizzare, secondo le indicazioni che saranno contenute nel decreto stesso, il versamento delle tariffe sospese ai sensi del comma 2.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2013

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Clini

Il Ministro dello sviluppo economico

Passera